

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 515

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, BALZARINI

il 24 maggio 2018

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8
(Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)", composto da 12 articoli, si rende necessario al fine di superare alcune criticità formulate da diversi Ministeri in sede di esame istruttorio, condotto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sui profili di rilevanza costituzionale.

In particolare, nel caso dell'analisi congiunta tenutasi in sede di riunione convocata presso la predetta PCM in data 4 maggio 2018, è stato assunto l'impegno (formalizzato dal Presidente della Regione Sardegna e trasmesso in data 7 maggio 2018 con nota prot. n. 8373), di superare le criticità evidenziate dai Ministeri riguardanti alcuni articoli della legge (come da bozza di disegno di legge trasmessa unitamente all'impegno formale), con l'approvazione di apposito testo normativo modificativo ed integrativo degli articoli oggetto di discussione.

Si riportano nel seguito i commenti relativi ai singoli articoli, come modificati/integrati (articoli 6, 16, 23, 24, 25, 32, 33 e 44).

Per gli altri aspetti della legge oggetto di osservazioni, in particolare di ANAC, la Regione ha ritenuto di non procedere a modifiche in ragione delle controdeduzioni fornite, successivamente alle quali, tuttavia, è intervenuta, limitatamente ad alcuni articoli, l'impugnativa ed il rinvio alle decisioni della Corte costituzionale (articoli 34, 37, 39 e 45).

Con il disegno di legge in argomento (articolo 2), si provvede a correggere il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018 al fine di eliminare la presenza nel testo di un refuso.

Da ultimo, sempre con il disegno di legge in argomento (articolo 3), viene inoltre inserita la norma già presente nella precedente legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (articolo 6, comma 13 bis) disciplinante le modalità di utilizzo dei ribassi di gara e delle economie realizzate dall'Amministrazione regionale o dagli enti nell'attuazione di programmi di propria competenza, norma già in precedenza sottoposta al vaglio istruttorio positivo del Governo e della cui operatività si ritiene necessario avvalersi anche nel nuovo quadro normativo.

Art. 1 - Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'articolo 1, viene modificato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di superare l'incertezza applicativa generata dalla potenziale sovrapposizione tra la procedura statale in materia di dibattito pubblico e quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo in parola.

Art. 2 - Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'articolo 2 si interviene sul comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di eliminare la presenza nel testo di un refuso.

Art. 3 - Utilizzo delle economie. Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'articolo 3 si introduce l'articolo 8 bis "utilizzo economie" già presente nella precedente legge regionale n. 5 del 2007 (articolo 6, comma 13 bis) disciplinante le modalità di utilizzo dei ribassi di gara e delle economie realizzate dall'Amministrazione regionale o degli enti nell'attuazione di programmi di propria competenza, norma già in precedenza sottoposta al vaglio istruttorio positivo del Governo e della cui operatività si ritiene necessario avvalersi anche nel nuovo quadro normativo.

Art. 4 - Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'articolo 4 si interviene sia sul comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018, precisando che l'affidamento, a mezzo elenchi, dei servizi di ingegneria e architettura, deve avvenire in conformità agli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così rafforzando il richiamo alla normativa statale, rispetto all'attuale locuzione "ai sensi", sia sul comma 5 dello stesso, introducendo la necessaria regola dell'equivalenza nell'applicazione del meccanismo premiante, correlato alla stipulazione di accordi di formazione professionale per laureandi o per laureati abilitati.

Art. 5 - Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'articolo 5 si interviene sul comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 2018, rafforzando il richiamo alla normativa statale, precisando che l'affidamento, a mezzo elenchi, dei lavori pubblici, deve avvenire in conformità all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non già, come nelle attuali locuzioni "ai sensi"; viene inoltre eliminato un refuso consistente nel richiamo, non pertinente, all'articolo 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6 - Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'articolo 6, si recepiscono i rilievi ministeriali e si modificano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di superare il possibile contrasto con i principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione. Con la modifica dei commi 2, 3, 4, 5

e 6 viene introdotto: l'avviso esplorativo, volto a intercettare gli operatori economici potenzialmente favorevoli ad intervenire sul territorio in funzione preventiva o in situazioni di emergenza; il richiamo al possesso, da parte degli operatori economici, dei requisiti generali e speciali di capacità; un meccanismo selettivo improntato su valutazioni tecniche, coerente con la natura dell'intervento e con il modesto valore stimato dello stesso (comunque inferiore a 20.000 euro) e nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 7 - Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di lavori. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'articolo 7 si modifica il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2018, eliminando il richiamo all'articolo 12 del decreto legge n. 47 del 2014 e sostituendolo con il richiamo alla normativa statale e alle relative disposizioni di attuazione, condividendo l'opportunità segnalata dal Ministero di eliminare lo specifico richiamo ad una norma in corso di abrogazione.

Art. 8 - Incentivi per le funzioni tecniche. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'articolo 8 si interviene sul comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2018, circoscrivendo la previsione al solo sistema Regione in coerenza con il riparto di competenze in materia di trattamento dello stato giuridico del personale, in recepimento delle osservazioni ministeriali e tenuto conto, comunque, dell'intervento chiarificatore della recente deliberazione della Corte dei conti, sez. Unite Autonomie Locali 26 aprile 2018, n. 6, che ha risolto positivamente la questione dello scomputo degli incentivi per le funzioni tecniche dagli oneri accessori ("gli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017).

Art. 9 - Soccorso istruttorio. Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'articolo 9 si interviene sul comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di rendere compatibile e conforme la norma con le disposizioni statali, come modificate con il decreto legislativo n. 56 del 2017.

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

Con l'articolo 10 si dà atto che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 - Abrogazioni

Con l'articolo 11, comma 1, lettera a) viene abrogato l'ultimo periodo del comma 8 dall'articolo 16 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di assicurare pari opportunità di concorrere all'esecuzione delle opere a tutti gli artigiani, prescindendo dalla localizzazione della sede operativa.

Con l'articolo 11, comma 1, lettera b) si recepiscono le osservazioni sul possibile contrasto del comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 2018 con i principi di concorrenza e di parità di trattamento, prevedendone la relativa abrogazione. L'abrogazione comporta il venir meno, nell'ambito della procedura negoziata semplificata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, della premialità in favore degli operatori economici virtuosi che hanno svolto interventi in funzione preventiva o in situazioni di emergenza. La premialità permane, invece, nell'ambito più circoscritto degli affidamenti diretti, evitandosi, in tal modo, possibili interferenze con le procedure selettive.

Art. 12 - Entrata in vigore

Con l'articolo 12 si stabilisce la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2018 (Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), è sostituito dal seguente:

"L'espletamento delle procedure di cui al presente articolo e l'acquisizione del parere dell'ANCI Sardegna sulla proposta di programma pluriennale di spesa, sono condizioni necessarie per l'inserimento degli interventi di cui al presente comma nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018 (Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente: "6. Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.000 l'erogazione avviene per l'intero importo, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento.".

Art. 3

Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 8 del 2018 (Utilizzo delle economie)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis (Utilizzo delle economie)

1. I ribassi d'asta e le ulteriori economie sulle opere di competenza dell'Amministrazione regionale o degli enti appositamente delegati o convenzionati a norma della presente legge restano a disposizione della stazione appaltante per il completamento dell'opera medesima oppu-

re per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento.".

Art. 4

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018 (Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura)

1. All'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è così sostituito:
"2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, in conformità agli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.".
- b) il comma 5 è così sostituito:
"5. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei bandi o nelle lettere di invito, punteggi premianti per le società, i consorzi o i raggruppamenti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che hanno stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o per laureati abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo la legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con istituti universitari o con ordini professionali.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 2018 (Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente:
"2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, in conformità all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016,

selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.".

Art. 6

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 2018 (Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale)

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 2018, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, che costituisce apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 24, gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e professionali di cui al comma 3 dell'articolo 24, che gratuitamente, previo avviso esplorativo della stazione appaltante, hanno eseguito interventi preventivi di tutela del territorio o fronteggiato o concorso a fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici e terremoti, di importo stimato inferiore a ventimila euro, in possesso della certificazione di cui al comma 8.

3. Ai fini dell'intervento volontario in funzione preventiva di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici la proposta concernente l'esecuzione, a titolo gratuito, di interventi manutentivi o di ripristino secondo l'avviso esplorativo di cui al comma 2, corredata da una perizia tecnica, da un sommario quadro economico e da un cronoprogramma delle attività e dei tempi.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, approvano la proposta, selezionata sulla base di una valutazione tecnica, nel rispetto del principio di rotazione e, con l'autorizzazione dell'intervento, impartiscono le eventuali prescrizioni sulle modalità esecutive, fissando un termine per l'esecuzione.

5. Ai fini dell'intervento volontario per fronteggiare le situazioni di emergenza di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle

amministrazioni aggiudicatrici, secondo l'avviso esplorativo di cui al comma 2, la proposta tecnica descrittiva dell'esecuzione dell'intervento, senza ulteriori obblighi di allegazione documentale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono immediatamente autorizzare l'esecuzione dell'intervento, proposto ai sensi del comma 5 e selezionato sulla base di una valutazione tecnica, nel rispetto del principio di rotazione, impartendo le eventuali prescrizioni ritenute necessarie, che devono essere preventivamente accettate dall'operatore economico selezionato; in caso contrario, esse comunicano immediatamente il formale diniego all'esecuzione dell'intervento proposto.".

Art. 7

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2018 (Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di lavori)

1. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente: "4. Costituisce onere del progettista aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di lavorazioni, generali e specializzate, stabilite dalla normativa statale e dalle relative disposizioni di attuazione, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Il progettista è responsabile della corretta individuazione delle categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente, fatte salve le responsabilità dei verificatori e del responsabile di progetto.".

Art. 8

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2018 (Incentivi per le funzioni tecniche)

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente: "2. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel sistema Regione non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Art. 9

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2018 (Soccorso istruttorio)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2018, è sostituito dal seguente: "1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio non oneroso, secondo la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

Abrogazioni

1. Nella legge regionale n. 8 del 2018 sono abrogati:

- a) l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 16;
- b) il comma 10 dell'articolo 25.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione preliminare di analisi tecnico normativa (ATN)
del 21 maggio 2018**

Oggetto	Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)"
Proponente	Assessore dei Lavori pubblici
Testo analizzato del 17 maggio 2018	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto ad esame preliminare informale, con trasmissione del solo "testo alternativo" cui il proponente si è integralmente uniformato.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge interviene modificando varie disposizioni della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), allo scopo di superare i pre-rilievi di legittimità costituzionale del Governo su tale legge regionale.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

Il Governo ha posto questione di legittimità costituzionale sugli artt. 34, 37, 39 e 45 della legge regionale n. 8 del 2018.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'art. 9, appare superfluo l'ultimo periodo *"Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa"*, in quanto meramente riproduttivo della disciplina contenuta nell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016, cui si potrebbe rinviare espressamente per tale disciplina.

Si valuti se intervenire anche sull'art. 45 della legge regionale n. 8 del 2018, in quanto il Governo, nel ricorso proposto di fronte alla Corte costituzionale, contesta tale articolo relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti, in quanto contrasterebbe con l'art. 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, che attribuisce all'ANAC la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Per l'art. 45, la norma regionale prevede che la disciplina avvenga *"tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente"*. Si valuti se intervenire utilizzando una formula più forte quale, ad esempio, *"in conformità alla normativa statale vigente"* al fine di superare il rilievo posto di fronte alla Corte costituzionale.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

All'art. 8 (rinumerato art. 9) è presente la definizione di "irregolarità essenziale", conforme a quella contenuta nell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modifica e di abrogazione delle disposizioni vigenti sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Non vi sono ulteriori considerazioni.

Si omette le sezione "testo alternativo" in quanto non vi è alcuna correzione da effettuare.

Il Direttore Generale
Avv. Alessandra Camba

Firmato digitalmente da: CAMBA ALESSANDRA
Data: 21/05/2018 10:10:55

Il Direttore del Servizio
Avv. Massimo Cambule

Firmato digitalmente da: CAMBULE MASSIMO
Data: 21/05/2018 10:09:03